



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
COMUNI DI CERESOLE REALE – FRASSINETTO– INGRIA – NOASCA
PONT CANAVESE– RONCO CANAVESE - VALPRATO SOANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE MONTANA N. 24

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RELATIVA METODOLOGIA DI GRADUAZIONE

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventuno** del mese di **maggio** alle ore 19:35, nella sala delle adunanze consiliari del comune di Pont Canavese, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta dell'Unione Montana valli Orco e Soana, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
BONATTO MARCHELLO Marco Pietro	Presidente	X	
COPPO Paolo	Vice Presidente	X	
DE SANTIS Igor	Assessore	X	
BASOLO Andrea	Assessore		X
		Totale presenti	Totale assenti
	Totale	3	1

Assiste l'adunanza la Dr.ssa MANCINO Antimina, Segretario dell'Unione Montana valli Orco e Soana, che provvede alla redazione del presente verbale.

DETERMINAZIONE DI CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RELATIVA METODOLOGIA DI GRADUAZIONE

LA GIUNTA DELL'UNIONE MONTANA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4 che detta norme in materia di indirizzo politico – amministrativo, funzioni e responsabilità;

Atteso che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e che ad essi spettano, in particolare:

- a) *le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;*
- b) *la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;*
- c) *la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;*
- d) *la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;*
- e) *le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;*
- f) *le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;*
- g) *gli altri atti indicati dal D. Lgs. n. 165/2001;*

Visto l'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui, negli enti locali privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali, salvo la facoltà di assegnarle al segretario comunale, *possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione, e comunque, ai sensi del 1° comma del citato art. 109, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;*

Visto pertanto l'art. 48, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui è di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

Evidenziato che:

- ai sensi degli artt. 13, 14 e 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto in data 21/05/2018, sono state istituite, in questo Ente, i settori delle posizioni organizzative ed individuate le figure titolari di tali posizioni;
- con propria precedente deliberazione n. 24 del 28/04/2016 si è proceduto ad approvare il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi;

Constatato:

- che l'Unione montana è articolata in 3 aree organizzative – servizi , cui fanno capo n. 2 Responsabili Apicali con P.O, rette da dipendenti dell'Unione montana in forza di decreti del Presidente dell'Unione montana e n.1 Segretario Comunale;
- che l'indennità stabilita per dette posizioni è stata così definita:

Titolare	Area/Servizio	Indennità posizione	Indennità risultato 25%
Retto dal Segretario Comunale	Settore Finanziario	0	0
P.O di riferimento	Settore Tecnico	€ 9.554,45	€ 2.388,61
P.O. di riferimento	Settore amministrativo e sviluppo montano	€ 10.000	€ 2.500

Evidenziato che si garantisce lo stabile ed ordinario svolgimento delle attività assegnate e gestite;

Atteso che le competenze tecniche (conoscenze applicative, legate alle discipline tecnico - scientifiche) e le capacità gestionali (comportamenti organizzativi osservabili, legati alle funzioni operative e di coordinamento e controllo) rappresentano le risorse principali attraverso la quale l'organizzazione è in grado di svolgere i processi in quanto le competenze e capacità sono i pilastri su cui si costruisce la struttura organizzativa;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018, il quale introduce considerevoli novità anche con riferimento all'area delle posizioni organizzative, rispetto alla precedente disciplina contenuta nelle norme della contrattazione collettiva del comparto Regioni ed autonomie locali (art. 8 e ss. CCNL 31.03.1999; art. 4, comma 2-bis CCNL 14.09.2000; art. 8 CCNL 5.10.2001, art. 10 e art. 15 CCNL 22.01.2004; art. 6 CCNL 9.5.2006);

Considerato che ai sensi dell'art. 13 CCNL sottoscritto il 21.05.2018, gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, esclusivamente:

- lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;*

Tenuto conto della disposizione dell'art. 13, comma 2 del CCNL sottoscritto il 21.5.2016, che prevede esclusivamente per il personale di categoria D, il conferimento degli incarichi, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristica dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionale ed esperienza acquisiti;

Considerato che tali posizioni possono essere assegnate sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito per un periodo massimo non superiore a tre anni, previa determinazione di criteri generali, con atto scritto e motivato e che può essere rinnovato con le medesime formalità;

Constatato che il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato e che si conferma l'assorbimento di tutte le competenze, accessori

ed indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, salvo per quei particolari trattamenti accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che sono riconosciuti anche ai titolari di posizioni organizzative (art. 18 CCNL 21.05.2018);

Atteso che l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa, come stabilita, secondo criteri predeterminati che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;

Atteso che qualora non sussistano posizioni di categoria D, gli incarichi predetti possono essere assegnati ai dipendenti classificati nelle categorie C e B e che in tali ipotesi l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità;

Ravvisata la necessità di determinare i criteri generali, attraverso i quali assegnare le posizioni organizzative nell'Ente;

Dato atto che ai sensi dell'art 15 comma 2 del CCNL funzioni Locali 21/5/2018 la graduazione delle posizioni deve essere definita sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna di esse;

Ritenuto di approvare la seguente graduazione delle posizioni predisposta dal nucleo di valutazione sulla base di fattori di valutazioni analiticamente illustrati nelle schede di pesatura, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Posizione organizzativa	Punteggio	Indennità di posizione
Settore Finanziario	83/100	Da 8.501 a 12.000 €
Settore Tecnico	87/100	Da 8.501 a 12.000 €
Settore Amministrativo e sviluppo montano	83/100	Da 8.501 a 12.000 €

Evidenziato che l'art. 11-bis comma 2 del D.L. 135/2018, convertito in legge 12/2019 ha introdotto la possibilità, per gli enti locali senza dirigenza, (ove vi fosse la necessità) di incrementare le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di P.O. senza tener conto delle limitazioni al salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017, purché tali incrementi siano imputati alle quote assunzionali disponibili;

Considerato che è emersa la necessità di meglio definire le funzioni attribuite a ciascuna articolazione organizzativa al fine di evitare vuoti di competenza da una parte e di valorizzare e privilegiare gli elementi di processo finalizzati all'efficacia dell'azione amministrativa dall'altra parte;

Atteso tuttavia che l'articolazione della struttura, elemento di individuazione delle competenze a vari livelli e per materie omogenee, non deve costituire fonte di rigidità

organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione e che devono pertanto essere assicurati la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie partizioni dell'Ente, tenendo conto e valorizzando le caratteristiche di trasversalità, polifunzionalità, specializzazione e flessibilità;

Ravvisata la necessità di definire altresì i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative;

Riconfermato che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono corrisposte a carico del bilancio;

Riscontrato, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2018 e da confermare per gli anni successivi, il «Fondo risorse decentrate» è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL sottoscritto il 22.1.2004, relativo all'anno 2017, come certificato dall'organo di revisione, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004;

Constatato che nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL sottoscritto il 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di «alta professionalità»;

Ricordato che al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici, la contrattazione collettiva nazionale, ha operato una graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione;

Atteso che in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo risorse decentrate;

Visto altresì l'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Considerato che in ogni caso, al fine di assicurare l'invarianza della spesa, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017);

Richiamati i seguenti pareri:

- Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Sicilia con il parere 172/2018 del 16/10/2018, la quale ha stabilito che l'importo da considerare ai fini del rispetto del tetto di spesa per il trattamento accessorio: "deve essere quello rappresentato dall'ammontare delle risorse stanziato in bilancio nel medesimo esercizio finanziario, nel rispetto del contratto di lavoro e dei vincoli di finanza pubblica";
- Corte dei conti sezione regionale di Controllo per la Lombardia con il parere n. 20/2019 del 29 gennaio 2019 dichiara che: "Il valore della spesa da considerare ai fini del rispetto del tetto per il trattamento accessorio delle posizioni organizzative è, nei comuni privi di dirigenza, quello stanziato direttamente in bilancio sempre che il valore della stessa sia corrispondente al valore complessivo contrattualmente previsto da attribuire ai dipendenti titolari delle posizioni organizzative";

Rilevato che, di norma, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative;

Riscontrato che nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina prevista dagli artt.13 e 14 del CCNL del 22.01.2004, il contratto prevede modalità particolari di corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale;

Considerato che i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema adottato dall'Ente ed approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione montana n. 25 del 28/04/2016;

Constatato che prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, il sistema di misurazione e valutazione delle performance prevede forme di garanzia e tutela, secondo le quali, il dipendente interessato assistito, eventualmente, dall'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato ovvero da persona di sua fiducia, potrà in contraddittorio fornire le proprie osservazioni e valutazioni;

Atteso che la valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato;

Visto inoltre l'art. 21 del d. lgs. n. 165/2001, in merito alla responsabilità dirigenziale;

Atteso che l'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce due fattispecie principali, da cui può insorgere la responsabilità dirigenziale ed ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi e l'inosservanza delle direttive imputabile al dirigente e che entrambe le fattispecie di responsabilità producono i propri effetti nell'ambito del rapporto tra organo di indirizzo politico e organo di gestione amministrativa, nell'ambito della distinzione delle competenze e possono comportare il mancato rinnovo dell'incarico, la revoca dell'incarico e nei casi più gravi il recesso del rapporto di lavoro;

Considerato che gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;

Constatato che anche nel caso della revoca anticipata dell'incarico, il dipendente interessato assistito, eventualmente, dall'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato ovvero da persona di sua fiducia, potrà in contraddittorio fornire le proprie osservazioni e valutazioni;

Atteso che in caso di revoca anticipata il dipendente perde la retribuzione di risultato ed in tal caso, resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza;

Atteso, infine che ai sensi dell'art. 5 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, al fine di consentire alla RSU ed i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dello stesso contratto nazionale, di esprimere, in un dialogo approfondito valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Ente intende adottare anche sulle seguenti materie rimesse a tale livello di relazione sindacale, sono soggette a confronto:

i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;

i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Unione montana;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;

Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed autonomie locali, per quanto ancora applicabili;

Dato atto che i criteri generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nonché la metodologia di graduazione delle posizioni organizzative (così come risultante dall'allegata documentazione, nella quale è individuato il modello di valutazione), come predisposti dall'Organo di valutazione, sono stati comunicati alla RSU e alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL del 21/05/2018;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che di questo atto costituisce parte integrante e sostanziale:

- 1) di approvare i criteri generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, la metodologia di graduazione delle posizioni organizzative, i pesi per la valutazione delle posizioni organizzative dell'Ente ai fini della graduazione della retribuzione di posizione così come risulta dall'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento motivato del Presidente dell'Unione montana, si procederà al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai responsabili degli uffici o dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo dell'Unione e si procederà alla revoca in caso di inosservanza delle direttive del Presidente, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;
- 3) di dare atto che con l'esecutività della presente deliberazione vengono a cessare le altre disposizioni in materia incompatibili con quelle approvate;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alla R.S.U. e alle OO.SS.;
- 5) di dichiarare, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire la tempestiva adozione dei decreti di individuazione delle PP.OO. con l'indicazione della retribuzione di posizione assegnata.

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000,
come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del
D.L. n. 174/2012

PARERE CONTABILE

- FAVOREVOLE
 SFAVOREVOLE

Il Segretario dell'Unione Montana
Valli Orco e Soana

Dr.ssa MANCINO Antimina

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000,
come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del
D.L. n. 174/2012

PARERE TECNICO

- FAVOREVOLE
 SFAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Amministrativo
e di Sviluppo Montano
dell'Unione Montana
Valli Orco e Soana
Dr. BALAGNA Marco

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
dell'Unione Montana Valli Orco e Soana

BONATTO MARCHELLO Marco Pietro

Il Segretario
dell'Unione Montana Valli Orco e Soana

Dr.ssa MANCINO Antimina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 299 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/10/2019 al 17/10/2019 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Pont Canavese, li 02/10/2019

Il Segretario
dell'Unione Montana Valli Orco e Soana
Dr.ssa MANCINO Antimina

Il sottoscritto Segretario dell'Unione Montana Valli Orco e Soana, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario
dell'Unione Montana Valli Orco e Soana
Dr.ssa MANCINO Antimina

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-mag-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario
dell'Unione Montana Valli Orco e Soana
Dr.ssa MANCINO Antimina
